



to per l'anno 1953,
- Visto il n. 11 dell'art. 13 del decreto legge 29 aprile
1923, n. 966,

Delibera

di attribuire al "Fondo ammortamento partecipazioni assicurative" l'importo di $\text{L. } 175.353.111$, risultante dal conto profitti e perdite, sotto la voce IX delle Uscite "Quote di ammortamento e accantonamenti gravanti l'esercizio", del quale:

- lire $73.538.282$, per quota di ammortamento 5% sul capitale versato dalle singole partecipazioni;

- lire $101.814.829$, quale quota di ammortamento straordinaria non discriminata".

Il Direttore generale chiarisce che con la proposta di delibera di cui sopra si trasferirebbe al "Fondo di ammortamento" delle partecipazioni assicurative la quota di $101.814.829$ rappresentante la disponibilità residua del conto economico dopo aver calcolato lo siltmeraggio per le provvigioni di acquisto al minor tasso del 3,75% in confronto a quello del 4% adottato nell'anno precedente. È infatti se si fosse usato il medesimo criterio del 1952,